

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 6 giugno 2024, n. 268

[ID VIP 8956] - Parco agrivoltaico, denominato "Squinzano_19", della potenza di 40 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Squinzano (LE) e Campi Salentina (LE). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Squinzano Solare S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente

a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 115945 del 17.07.2023, acquisita in pari data al prot. n. 10745 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 11350 del 26.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12325 del 09.08.2023, con la quale la Città di Campi Salentina ha richiesto l’aggiornamento del progetto alla luce dell’adeguamento del vigente P.U.G. al P.P.T.R.;
- nota prot. n. 12724 del 16.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Lecce ha espresso valutazione tecnica negativa;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8956, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico, denominato "Squinzano_19", della potenza di 40 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Squinzano (LE) e Campi Salentina (LE), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Squinzano Solare" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8956

Tipologia di progetto	Impianto Agrivoltaico "SQUINZANO_19" e relative opere per la connessione alla RTN
Potenza	40 MW (6 campi da 4,0 MVA, 1 da 1,5 MVA e 1 da 1,0 MVA più 4 sistemi di accumulo ciascuno da 3,5 MVA)
Ubicazione	Comuni di Squinzano (LE) e Campi Salentina (LE)
Proponente	SQUINZANO SOLARE S.r.l.

L'area oggetto dell'intervento è ubicata nei **Comuni di Squinzano e Campi Salentina** (LE) ed è situata a ovest dei centri abitati di Squinzano e di Campi Salentina.

L'impianto avrà superficie netta (generatore fotovoltaico e cabinati) di **166.597 mq** e superficie fondiaria pari **500.075 mq**.

L'area è individuata con coordinate geografiche 40°27'21.77"N - 17°59'1.11"E e 40°27'2.78"N - 17°58'52.27"E.

Il lotto di terreno sul quale insisterà l'intervento è individuato in Catasto Terreni del **Comune di Squinzano** al **Foglio 9¹** sul seguente mappale:

COMUNE DI SQUINZANO		
FOGLIO	MAPPALE	CONSISTENZA
9	4	16.290 mq
	92	27.700 mq
	93	9.480 mq
	94	14.340 mq
	95	30.633 mq
	96	47.190 mq
	97	19.478 mq
	98	25.950 mq
	99	15.700 mq
	100	11.540 mq
	104	4.900 mq
	105	5.470 mq
	106	930 mq
	110	7.040 mq
111	12.080 mq	
129	60 mq	

Tabella 1 – Ubicazione impianto agrivoltaico nel Catasto Terreni del Comune di Squinzano

Il lotto di terreno sul quale insisterà l'intervento è individuato in Catasto Terreni del **Comune di Campi Salentina** al **Foglio¹** sul seguente mappale:

¹ È bene osservare che non tutte le particelle menzionate sono interessate dall'installazione dei moduli.

COMUNE DI CAMPI SALENTINA		
FOGLIO	MAPPALE	CONSISTENZA
2	40	1.543 mq
	56	4.414 mq
	61	1.752 mq
	62	2.695 mq
	63	1.299 mq
	65	3.903 mq
	67	197 mq
	68	230 mq
	69	696 mq
	72	6.855 mq
	73	1.805 mq
	75	2.035 mq
	76	3.160 mq
	78	1.479 mq
	79	2.583 mq
	80	2.159 mq
	81	26 mq
	82	4.453 mq
	86	2.259 mq
	87	3.950 mq
	88	2.145 mq
	94	46.105 mq
	124	7.302 mq
244	34.242 mq	
279	9.020 mq	
283	47.070 mq	
307	10.332 mq	
385	6.532 mq	
387	7.148 mq	
389	18.109 mq	
391	15.796 mq	

Tabella 2 – Ubicazione impianto agrivoltaico nel Catasto Terreni del Comune di Campi Salentina

L'impianto in oggetto sarà costituito da **8 sottocampi**, di cui **6 da 4,0 MVA**, **1 da 1,5 MVA** e **1 da 1,0 MVA** più

4 sistemi di accumulo ciascuno da 3,5 MVA, per un **totale di circa 40 MVA in alternata**; pertanto, si rende necessario realizzare dei cavidotti interrati a 20 kV per collegare i SOTTOCAMPI ad una stazione di smistamento, per, successivamente, convogliare l'energia prodotta alla stazione terminale di allaccio alla tensione di 36 kV.

Dalla cartografia sottostante si deduce che l'area interessata dal progetto ricade nella regione geografica storica "**Puglia Grande (Piana di Lecce 2° liv)**", ambito di paesaggio "**10. Tavoliere Salentino**" e figura territoriale "**10.1 La campagna leccese del ristretto e il sistema delle ville suburbane**".




Figura 1 – Inquadramento ortofoto dell'area di progetto



Tabella 3 – Inquadramento catastale dell'area di progetto

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;




Figura 2 – Ortofoto dell'area d'intervento con individuazione delle aree SIT (Superfici Impianti Fotovoltaici Autorizzati, Realizzati e in Corso di Autorizzazione Unica) entro il raggio RAVA e con individuazione degli impianti eolici (area impianti realizzati, area impianti non realizzati) con buffer di 2 km

- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter):**
 - Il progetto **riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
 - **Non sono previsti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio);
 - L'area designata per il progetto non è interamente classificata come zona agricola. Infatti, la realizzazione dell'impianto ricade nella zona **"E3/A: Agricole di interesse ambientale – Parco intercomunale-regionale (Serre di S. Elia)"** del PUG vigente del Comune di Squinzano e in **"CE4 Rurale di Tutela e Salvaguardia Ambientale (Versante delle Serre)"** del PUG del Comune di Campi Salentina.




Figura 3 – Localizzazione impianto su PUG vigente Comune di Campi Salentina

- Dalla analisi della documentazione fornita e dalle dichiarazioni del progettista, l'area di progetto ricadente nel Comune di Squinzano non interferisce entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
- L'area di progetto ricadente nel Comune di Squinzano non coincide con una cava o una miniera;
- L'area di progetto non coincide con un'area interna ad un impianto industriale o ad uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'art. 268, co.1 lett. H), D.gs. 152/2006;
- L'area di progetto pur coincidendo con un'area classificata agricola, non è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento di cui al punto precedente;
- L'area di progetto non coincide con un'area adiacente alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Poiché il progetto, considerate le sue specifiche caratteristiche, non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**

- L'area di progetto non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici;
- L'area di progetto è ricompresa nella fascia di rispetto (500 m) dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136, D.lgs. n.156/2006.

CODICE	OGGETTO_VI	PV	MOTIVAZIONE	ID_VINCOLI	ID_TIPO_VI	BUFF.
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/04)						
PAE0092	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata serre di Sant'Elia, sita nel comune di Campi Salentina in provincia di Lecce	LE	L'area denominata "Serre di S. Elia", ricoperta da manto boschivo e visibile da numerosi tratti di strade pubbliche che la perimetrano, riveste particolare interesse ambientale, risulta sostanzialmente integra nei peculiari aspetti e tratti distintivi	Istituito ai sensi della L. 1497	Vincolo Paesaggistico	-
Beni Culturali con 100 m. (parte II D. Lgs.42/04)						
ARK0457	Chiesa di S. Maria Dell' Alto	LE	-	Istituito ai sensi della L. 1089	Vincolo Architettonico	100

Figura 4 – Interferenze dell'area di progetto con la fascia di rispetto dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e Parte III del Codice

Inoltre, si rileva un'interferenza con **BP - Boschi** (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice) e con due segnalazioni sulla Carta dei Beni, con buffer di 100 metri, come illustrato nella tabella sottostante:

DENOMINAZIONE	TIPO SITO	CATEGORIA	CONSERVAZ.	PERIODO	COMUNE	PV	BUFFER
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m							
Madonna dell'Alto	Chiesa	Edificio	Conservato parzialmente	Basso Medioevo (XI-XV secolo); Età moderna (XVI-XVIII secolo);	Campi Salentina	LE	100
Madonna dell'Alto	Villa	Insedimento	Indeterminabile	Età romana (generico);	Campi Salentina	LE	100

Figura 5 – Interferenze dell'area di progetto con "Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m"

L'area di progetto, pertanto, ricade tra quelle classificate come non idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

Secondo le indicazioni dell'Allegato 2 "Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell'individuazione dell'idoneità" del Regolamento Regionale n. 24/2010, l'impianto agrivoltaico viene **classificato come F.7: impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo con potenza superiore a 200kW.**

L'area dell'impianto proposto **RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer [m]
	Aree non idonee			
Aree Protette Nazionali-Regionali istituite con L.349/91; singoli decreti nazionali; L.R. 31/108.	Riserva Statale	<input type="checkbox"/>		-
	Parco Nazionale	<input type="checkbox"/>		-
	Parco Naturale Regionale	<input type="checkbox"/>		-
	Riserva Naturale Regionale Orientata	<input type="checkbox"/>		-
	Area Naturale Marina Protetta	<input type="checkbox"/>		-
	Riserva Naturale Marina	<input type="checkbox"/>		-
Zone Umide Ramsar istituite con L.R. 19/97	<input type="checkbox"/>		-	
Zone gravate da usi civici	<input type="checkbox"/>		-	
Zone SIC e zone ZPS istituite con Rete Natura 2000	SIC	<input type="checkbox"/>		-
	SIC Posidoinato	<input type="checkbox"/>		-
	ZPS	<input type="checkbox"/>		-
Zone IBA	<input type="checkbox"/>		-	
Altre Aree (Rete Ecologica Biodiversità) - Aree appartenenti alla Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità come individuate nel PPTR, DGR n.1/10	Sistema di naturalità			
	<i>Principe</i>	<input type="checkbox"/>		-
	<i>Secondario</i>	<input type="checkbox"/>		-
	Connessioni			
	<i>Fluviali-residuali</i>	<input type="checkbox"/>		-
	<i>Corso d'acqua episodico</i>	<input type="checkbox"/>		-
	Aree tampone	<input type="checkbox"/>		-
	Nuclei naturali isolati	<input type="checkbox"/>		-
	Ulteriori siti			
	<i>Area Pedemurgiana - Fossa Bradanica</i>	<input type="checkbox"/>		-
<i>Area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta</i>	<input type="checkbox"/>		-	
Area ricadente nell'agro di Chieuti	<input type="checkbox"/>		-	
Siti UNESCO	Alberobello	<input type="checkbox"/>		-
	Andria	<input type="checkbox"/>		-
	Monte Sant'Angelo	<input type="checkbox"/>		-
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/'04)	<input type="checkbox"/>		-	
Beni Culturali (parte II D. Lgs.42/'04)	<input type="checkbox"/>		100	
Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/'04)	Territori costieri	<input type="checkbox"/>		300
	Territori conterminati ai laghi	<input type="checkbox"/>		300
	Fiumi Torrenti e corsi d'acqua	<input type="checkbox"/>		150
	Boschi	<input type="checkbox"/>		100
	Zone archeologiche	<input type="checkbox"/>		100
	Tratturi	<input type="checkbox"/>		100
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)				

PUGLIA				
Pericolosità idraulica	BP	<input type="checkbox"/>		-
	MP	<input checked="" type="checkbox"/>	Impianto fotovoltaico	-
	AP	<input checked="" type="checkbox"/>	Impianto fotovoltaico	-
Pericolosità geomorfologica	PG1 - media e ponderata	<input type="checkbox"/>		-
	PG2 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
	PG3 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
Rischio	R3	<input type="checkbox"/>		-
	R4	<input type="checkbox"/>		-
P.U.T.T./p	Ambiti Territoriali Estesi A (ATE A)	<input type="checkbox"/>		-
	Ambiti Territoriali Estesi B (ATE B)	<input type="checkbox"/>		-
Segnalazioni Carta dei Beni		<input type="checkbox"/>		100
Coni visuali istituiti con le Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 17 Allegato 3		<input type="checkbox"/>		-
Grotte		<input type="checkbox"/>		100
Lame e gravine		<input type="checkbox"/>		-
Versanti (20%)		<input type="checkbox"/>		-
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità		<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto	-

Tabella 4 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010




Figura 6 – Individuazione su PAI: Carta della pericolosità idraulica

Nella relazione pedo-agronomica, l'agronomo afferma che non esistono vincoli relativi agli aspetti geomorfologici nell'area del progetto e che, di conseguenza, l'area non rientra nelle zone definite dal PAI.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti conferma che ERMES S.p.A. rispetta gli standard internazionali ISO 9001 per i sistemi di gestione della qualità e ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale. Tuttavia, una verifica sulla pagina web (https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_orgmask.jsp?ID_LINK=1733&area=310) ha rivelato che, sebbene l'ente possieda tali certificazioni, l'ente certificatore "**CERT International**" non è accreditato né riconosciuto da ACCREDIA, l'ente italiano di accreditamento.
- b) Il progetto è tra quelli ricompresi nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima** (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata. L'impianto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare.
- c) È **documentato** l'impiego di criteri progettuali mirati a minimizzare il consumo di suolo, massimizzando l'utilizzo delle risorse energetiche disponibili. Questo è stato realizzato mediante l'uso di tracker solari monoassiali verticali che seguono la traiettoria solare da Est a Ovest. La disposizione dei moduli è stata progettata per mantenere uno spazio adeguato tra di essi, al fine di prevenire, durante l'operatività dell'impianto fotovoltaico, fenomeni di desertificazione e l'effetto di terra bruciata sul suolo.
- d) Il progetto non prevede il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) è **presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto agrivoltaico.

Punto 16.4:

Il Proponente classifica le aree del terreno in oggetto secondo:

- 1° livello: **2.1. Seminativi** - Superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione.
 - 2° livello: **2.1.1. Seminativi semplici in aree non irrigue** - Sono da considerare perimetri irrigui solo quelli individuabili per fotointerpretazione, satellitare o aerea, per la presenza di canali e impianti di pompaggio. Cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggere, coltivazioni industriali, radici commestibili e maggesi. Vi sono compresi i vivai e le colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica, come anche gli impianti per la produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie. Vi sono comprese le colture foraggere (prati artificiali), ma non i prati stabili.
- 1° livello: **2.2. Colture permanenti** - Colture non soggette a rotazione che forniscono più raccolti e che occupano il terreno per un lungo periodo prima dello scasso e della ripiantatura: si tratta per lo più di colture legnose. Sono esclusi i prati, i pascoli e le foreste.
 - 2° livello: **2.2.1 – Vigneti**
 - 2° livello: **2.2.3 – Frutteti e frutti minori**




Figura 7 – Corine Land Cover, uso del suolo di 1° e 2° livello⁸

Inoltre:

- L'area è classificata tra le zone vitivinicole con "**Denominazione di Origine Controllata - DOC**", includendo specificamente le aree di "**Squinzano DOC**" e "**Salice Salentino DOC**".
- L'area appartiene anche alle zone vitivinicole con "**Indicazione Geografica Tipica**", e si trova all'interno della regione del "**Salento IGT**".
- L'area è parte delle "**Aree a produzione protetta**", in particolare è inclusa nella zona di produzione degli oli DOP "**Terre d'Otranto**".

Punto 16.5:

Gli interventi di mitigazione proposti sono descritti in modo generico e non sembrano specificamente adattati al contesto del progetto in esame. Appaiono piuttosto come misure generiche, desunte dalla letteratura, e non adeguatamente integrate nella realtà e nelle specificità del sito di intervento.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Si sottolinea che nel progetto manca un documento integrativo specifico per la verifica del rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida di Giugno 2022. L'analisi effettuata dal proponente è superficiale e scarna di dettagli.

Nella check list di seguito sono elencati i parametri analizzati dal Proponente e la loro congruenza con i dettami della normativa vigente:

REQUISITO	PARAMETRI /PRESCRIZIONE	VERIFICATO DAL PROPONENTE	PARAMETRI MEDI/PRESCRIZIONI ATTUATE
REQUISITO A			
A.1) Superficie minima coltivata	$S_{agricola} \geq 0,7 S_{tot}$	SI	41,34 SUP 35,00
A.2) Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli	$LAOR \leq 0,40$	SI	36,76%
REQUISITO B			
B.1a) Esistenza e resa della coltivazione	$PLV_{ante} \geq PLV_{post}$	SI	Il proponente dichiara: Valore della produzione agricola prevista prima 0€/ha Valore della produzione agricola prevista dopo 35.000€/ha
B.1b) Mantenimento dell'indirizzo produttivo	Indirizzo produttivo ante = Indirizzo post oppure Reddito dell'indirizzo prod. ante \leq Reddito dell'indirizzo prod. Post	SI	Valore della produzione agricola prevista prima €/ha 0 Valore della produzione agricola prevista dopo €/ha 35.000
B.2) Producibilità elettrica minima dell'impianto agrivoltaico	$FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$	SI	Valore della produzione elettrica Agrivoltaico standard GWh/ha/anno 1,14 Valore della produzione elettrica Agrivoltaico agrivoltaico GWh/ha/anno 1,14
REQUISITO C			
C) L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni innovative con moduli elevati da terra	Altezza minima 1,3 nel caso dell'attività zootecnica; Altezza minima di 2,1 m nel caso dell'attività colturale	SI	Soddisfatto. La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico è di TIPO 1). Il piano di progetto rientra nella tipologia spaziale 1.
REQUISITO D			
D.1) Monitoraggio del risparmio idrico	Monitoraggio del risparmio idrico	SI	Il proponente dichiara che il tipo approvvigionamento di tipo misto.
D.2) Monitoraggio della continuità dell'attività agricola	Monitoraggio della continuità dell'attività agricola	SI	Il proponente ha redatto la una Relazione pedo agronomica asseverata.
REQUISITO E			
E.1) Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo	Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo	SI	Il proponente dichiara che il monitoraggio di tale aspetto è effettuato nell'ambito della relazione da parte di un agronomo.
E.2) Monitoraggio del microclima	Monitoraggio del microclima	SI	I risultati di tale

			monitoraggio saranno registrati, tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.
E.3) Monitoraggio alla resilienza ai cambiamenti climatici	Monitoraggio alla resilienza ai cambiamenti climatici	SI	Il proponente dichiara che tale requisito sarà soddisfatto.

Tabella 5 – Check list dei requisiti e dei parametri verificati per l'impianto agrivoltaico oggetto di intervento

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

La relazione conclusiva qui presentata valuta la conformità del progetto di impianto fotovoltaico proposto da **SQUINZANO SOLARE S.r.l.** con le normative pertinenti, in particolare verifica l'idoneità delle aree come previsto dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la non idoneità secondo il D.M. 10 settembre 2010 e il R.R. 24/2010. Questo documento è parte integrante del processo di Valutazione di Impatto Ambientale secondo l'art. 23 del d.lgs. 152/2006.

Il progetto in questione prevede la costruzione di un campo agrivoltaico composto da **8 sottocampi**, con sei unità da 4,0 MVA, una da 1,5 MVA e una da 1,0 MVA, oltre a quattro sistemi di accumulo energetico, ciascuno da 3,5 MVA. Ciò porta la capacità complessiva a circa **40 MVA** in corrente alternata. L'installazione dell'impianto è prevista nella zona "**E3/A: Agricole di interesse ambientale – Parco intercomunale-regionale (Serre di S. Elia)**" secondo il PUG vigente del Comune di Squinzano e nella zona "**CE4 Rurale di Tutela e Salvaguardia Ambientale (Versante delle Serre)**" del PUG del Comune di Campi Salentina.

Il sito previsto per l'intervento, secondo il P.T.C.P., è situato in parte nella zona denominata "**diffusione della naturalità – versanti delle serre**" e in parte nella "**diffusione della naturalità – parchi urbani ed extraurbani**", come dettagliato nell'elaborato grafico 2020_19_FV_E_07. Dall'analisi del documento 2020_19_FV_E_13A, "Carta della pericolosità idraulica", emerge inoltre che le aree coinvolte dal progetto si trovano parzialmente in una zona di pericolosità idraulica media (MP) e, in misura limitata, in un'area di pericolosità elevata (AP).

Si evince che l'area del progetto è classificata **come non idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater** del D. Lgs. 199/2021 e **cade nelle zone di non idoneità stabilite dal regolamento regionale n. 24 del 2010**. Inoltre, si osserva che il progetto non incorpora un'analisi specifica conforme ai requisiti minimi definiti dalle Linee Guida di Giugno 2022, nonostante le dichiarazioni del proponente siano orientate a garantire il pieno soddisfacimento di tutti i requisiti A, B, C, D ed E.

In conclusione, l'intervento previsto sarà realizzato su un terreno attualmente classificato come seminativo in aree non irrigue (codice 2.1.1 del Corine Land Cover), e comprende anche aree destinate a Vigneti (codice 2.2.1) e Frutteti e frutti minori (codice 2.2.3). Al momento, il terreno si presenta incolto, con solo alcune piccole porzioni parzialmente coltivate a seminativo. Non risultano presenti coltivatori diretti o aziende agricole attive nella gestione del terreno.